

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 14

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

CARLO AMEDEO GIOVANARDI

**per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale
(rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)**

Trasmessa dal Tribunale di Modena

il 18 gennaio 2021

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 25 gennaio 2021



TRIBUNALE DI MODENA
RITO MONOCRATICO
- cancelleria penale -
Corso Canalgrande n. 77

RGT 1851/2020
RGPM 1640/2020
GIOVANARDI CARLO AMEDEO,

CANCELLERIA DIBATTIMENTO
TRIBUNALE DI MODENA


AL PRESIDENTE DEL SENATO
ROMA

Oggetto: INVIO COPIA FASCICOLO AI SENSI AT 68 COST. COMMA 1

In attuazione a quanto disposto in sede di udienza dal Presidente del Collegio, dott. PASQUALE LICCARDO, si trasmette copia del fascicolo a carico del Senatore della Repubblica GIOVANARDI CARLO AMEDEO, imputato del reato di cui all'art. 110,326,338,61 n.2 e n.9 C.P., ai sensi art 68 Cost. comma 1.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.



Mo, 18/01/2021

CANCELLIERE
VIGNONE LUIGI

Il Collegio

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, sulla questione pregiudiziale sollevata dalla difesa dell'imputato Carlo Amedeo GIOVANARDI, in atti generalizzato, nell'udienza del 15.12.2020,

lette le memorie depositate dalle parti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. La difesa ha eccepito l'applicazione al caso in esame dell'esimente prevista all'art. 68 comma I della Costituzione, chiedendo l'emissione di immediata pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 del codice di rito ovvero, in subordine, la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica.

La base sostanziale dell'esimente citata è fissata nella menzionata disposizione costituzionale e delineata con maggiore esplicazione (e non ampliata: vedasi la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2004) all'art. 3, comma I della legge n. 140 del 20 giugno 2003. Tale ultimo articolo e i successivi del citato testo di legge disciplinano anche la scansione procedurale da seguire per dirimere la questione in esame nei termini che seguono.

2. L'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 68 Cost. può essere rilevata dal giudice o eccepita da una delle parti.

Quando il giudice rileva l'applicabilità o ritiene di accogliere la relativa eccezione sollevata dalla parte, *“provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'art. 129 del codice di procedura penale”*, ritenendo che il fatto non costituisce reato in quanto è operativa la scriminante (comma III dell'art. 3 l. 140/2003).

Se il giudice ritiene di non accogliere l'eccezione proposta da una delle parti, ai sensi del comma IV *“provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera”* di appartenenza. Se il giudice ha disposto tale trasmissione, ritenendo di non accogliere la detta eccezione, *“il procedimento*

è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti? (prorogabili una sola volta per 30 giorni).

Ripercorrendo i termini testuali della disciplina, risulta evidente che la scelta è posta in alternativa strettamente dicotomica, nel senso che al giudice non è consentita una terza opzione tra la pronuncia assolutoria e la sospensione del processo con trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza. In particolare laddove il giudice ritenga di non condividere la prospettazione difensiva, pare sottratto alla sua valutazione qualsivoglia spazio di deliberazione nel senso della prosecuzione del processo (con la sola espressa eccezione degli atti non ripetibili), come si evince dall'espressione letterale adoperata. Del resto, che *tertium non datur* emerge con nettezza anche dal comma VI dell'art. 3 l. 140/2003, che disciplina i casi nei quali la questione sia rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, situazione che impone al PM di trasmettere gli atti al GIP *“perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4”*. A compensare tale rigidità normativa è dettata la limitazione temporale della sospensione.

In questo senso, la Cassazione ha puntualizzato che *“il giudice, ove non ritenga di accogliere, senz'altro, l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 Cost., comma 1, **deve rimettere la questione alla Camera** alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto”* [Cassazione penale sez. V, 05/02/2007, (ud. 05/02/2007, dep. 15/05/2007), n.18672], nonché, con maggiore ricchezza argomentativa, che *“il precetto posto dal comma 4 dell'art. 3 l. cit., impone il vaglio pregiudiziale sulla insindacabilità, che deve essere effettuato dalla Camera di appartenenza del parlamentare quando questi sia imputato del reato che si assuma essere il frutto di attività connessa alla funzione istituzionale. E' un vaglio che è imposto dal legislatore **senza che al giudice sia lasciato alcun potere discrezionale sull'an**; un vaglio tendente alla verifica di causa di non punibilità applicabile in ogni stato e grado del giudizio ex art. 129 cpp, qualora non risulti una prevalente causa di proscioglimento nel merito (Cass. sez. 5, 21 aprile 1999, n. 8742, S.)”* [Cassazione penale sez. V, 12/07/2004, (ud. 12/07/2004, dep. 23/07/2004), n.32354].

Tutto ciò vale a chiarire, soprattutto in relazione alle argomentazioni addotte in memoria dalla Procura della Repubblica, che a questo Collegio è posta, in questo momento processuale, l'alternativa secca tra l'accoglimento dell'eccezione sull'applicabilità dell'art. 68 Cost. (quindi la pronuncia assolutoria) e la sospensione del processo con trasmissione degli atti al Senato della Repubblica.

3. Preliminarmente, in ordine alla questione sollevata nell'odierna udienza dalla difesa dell'imputato, avente ad oggetto le produzioni a) ed e) allegate alla memoria presentata dal PM, la stessa va disattesa, in quanto l'introduzione dell'incidente pregiudiziale da parte della difesa ha onerato la Procura dell'argomentazione relativa alla insussistenza dell'esimente richiamata. Tali documenti pertanto risultano produzione interna al subprocedimento introdotto, fermo restando che gli stessi esulano dalla dimensione dell'istruttoria dibattimentale e non saranno utilizzati ai fini della prova dei fatti ascritti.

4. Venendo al merito della questione, va ovviamente premesso che, non essendosi ancora espletata attività istruttoria, il parametro adoperabile dal Collegio è esclusivamente il vaglio della prospettazione accusatoria formalizzata nell'imputazione, in rapporto alla clausola esimente di cui all'art. 68 Costituzione come esplicitato dall'art. 3 comma I l. 140/2003.

Ebbene, posti tali termini ermeneutici, appare invero chiaro che i comportamenti contestati all'imputato non ricadono nell'alveo applicativo delle disposizioni citate, dovendo conseguentemente escludersi la sussistenza della scriminante costituzionale.

All'imputato è ascritto di aver posto in essere una serie di attività volte ad ottenere, a favore di imprese "amiche" (la srl Bianchini Costruzioni e l'impresa individuale IOS di Bianchini Alessandro), la revoca dell'esclusione dalla c.d. *white list* (l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti) operata dal prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per le imprese iscritte. Per perseguire tale finalità, nell'assunto della Procura della Repubblica, GIOVANARDI avrebbe perpetrato, oltre a comportamenti pressori, vere e proprie minacce tese a turbare le attività di un Corpo Amministrativo (segnatamente, il Prefetto di Modena e il Gruppo Interforze costituito con decreto del Ministero dell'Interno del 14.3.2003), nonché a costringere i pubblici ufficiali, destinatari della predetta condotta illecita, a compiere atti contrari all'ufficio, pubblici ufficiali nell'occasione anche oltraggiati. Nel contesto accusatorio, al fine di meglio esercitare l'attività di minaccia ascritta, avrebbe adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, aventi ad oggetto i relativi procedimenti amministrativi, allo stesso fornite primariamente dal Capo di Gabinetto della Prefettura, il coimputato VENTURA (nonché di volta in volta in misura minore da altri coimputati), così integrando anche il delitto di cui all'art. 326 c.p.

Tratteggiati in questi termini i contenuti dell'addebito accusatorio, i fatti per come descritti non appaiono coperti dalla scriminante costituzionale. Si tratta, in primo luogo e com'è ovvio, di attività compiute *extra moenia*. Sul punto, la previsione esplicativa di cui al comma I dell'art. 3 l. 140/2003 asserisce la copertura di *"ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica"*. Se da un lato la disposizione certifica il superamento dei criteri della cd. localizzazione e della tipicità regolamentare (da lungo tempo abbandonati anche nelle elaborazioni del formante giurisprudenziale), dall'altro assevera la necessità nel nesso funzionale con l'attività parlamentare, canone consolidato nel diritto vivente, introdotto dalla Corte Costituzionale quale sedimentazione interpretativa stabile, capace di assicurare la composizione di dissidi interpretativi tra giudice delle leggi e giudici comuni soprattutto in interstizi normativi ad alta valenza istituzionale. Rileva il Collegio, in adesione alla giurisprudenza costituzionale, che il nesso funzionale si traduce in una copertura della scriminante (in proiezione extralocalizzata) limitata alle opinioni del parlamentare e agli atti che, fuori dal Parlamento, sono destinati alla riproduzione espressiva e alla divulgazione delle opinioni stesse (vedasi, con chiarezza, negli ultimi passaggi motivazionali, la sentenza della Corte Costituzionale già citata, nonché la sentenza n. 219 del 2003; vedasi Cassazione penale sez. V, 19/01/2012, n.17700). Sul punto, in tema di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, risolvendo un conflitto di attribuzione nel senso di censurare la delibera parlamentare d'insindacabilità, la Corte Costituzionale ha sottolineato che *"la prerogativa parlamentare non può infatti essere estesa sino a comprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche; così argomentando, il nesso funzionale, lungi dal tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate. A maggior ragione la prerogativa parlamentare di cui all'art.68 Cost. non può essere riferita ai comportamenti materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico ufficiale. L'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce unicamente alle opinioni espresse e ai voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione riprodotto nell'ordinanza della Corte di appello ricorrente non sono in alcun modo qualificabili come tali"* (sentenza n. 137 del 2001).

Quanto argomentato dalla Consulta e sopra riportato vale a maggior ragione per le minacce, come contestate nel capo di imputazione, che esulano dalla prospettiva di *"critica e denuncia politica"*, non presentando un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta (ma semmai solo di colleganza, per analogia

tematica), in quanto rivolte direttamente agli organi competenti o a loro componenti, al fine specifico di ottenere la modifica puntuale di alcuni provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle due imprese indicate.

L'esito del presente scrutinio è dunque nel senso di negare l'applicabilità della scriminante costituzionale. Come si prospettava in apertura, al Collegio non rimane dunque che l'opzione di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica e sospendere il presente processo.

PQM

Letto l'art. 3, commi IV e V, l. 140 /2003,

rigetta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 Cost.;

dispone la trasmissione di copia integrale degli atti al Senato della Repubblica;

sospende il processo per giorni 90 dalla ricezione degli atti da parte del Senato, fissando per il prosieguo l'udienza del 4.5.2021, ore 9:00.

Ordina che la trasmissione avvenga a mezzo polizia giudiziaria, con riscontro tempestivo della ricezione.

Modena, 12.1.2021

